

Civile Ord. Sez. 3 Num. 17944 Anno 2023

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: TATANGELO AUGUSTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Data pubblicazione: 22/06/2023

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Franco DE STEFANO

dott. Marco ROSSETTI

dott. Augusto TATANGELO

dott. ssa Irene AMBROSI

dott. Paolo PORRECA

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere

Consigliere relatore

Consigliera

Consigliere

Oggetto:

**OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE
(ART. 615 C.P.C.)**

Ad. 18/05/2023 C.C.

R.G. n. 29973/2021

Rep.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero _____ del ruolo generale dell'anno _____
 , proposto

da

rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso,
dall'avvocato

-ricorrente-

nei confronti di

rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso,
 dall'avvocato F.

-controrricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano
n. _____, pubblicata in data _____ e notifi-
cata in data _____);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
18 maggio 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto di pagamento dell'importo di € _____, oltre accessori, intimatogli da _____ rappresentata da _____

., in virtù di credito portato da titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto in origine da . e che si assume pervenuto all'intimante in base ad una serie di cessioni successive.

L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Milano.

La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il , sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso ., rappresentata da

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e 2697 cod. civ., degli artt. 1 e 4, legge 30/04/1999, n. 130, dell'art. 58, T.U.B. con riguardo all'art. 360 comma 1, n. 3) e 5) – la presunta creditrice non ha provato la sua qualità difettando la sua legittimazione sostanziale e processuale».

Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante a , in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da , poi da questa a .., infine da quest'ultima all'intimante ^).

Sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso

edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.

1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 c.c. e dell'art. 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.).

In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.

1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni.

In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della

stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.

Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto; quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..

I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettivamente intesi.

Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che *«una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima»* (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 – 01, secondo cui: *«l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei*

confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).

Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla

questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..

Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza

dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).

Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.

D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.

1.3 Nella specie, come premesso, gli argomenti utilizzati dalla corte d'appello per disattendere il gravame dell'intimato non possono ritenersi conformi ai principi sin qui esposti, per una pluralità di ragioni.

1.3.1 Risulta, in primo luogo, del tutto erronea la stessa impostazione logico-giuridica seguita dai giudici di merito, in quanto, come già chiarito, essi hanno ritenuto sufficiente la mera prova dell'avvenuta "notificazione" della cessione, senza neanche affrontare né il problema della prova del contratto di cessione o, più precisamente, dei vari contratti di cessione successivamente posti in essere e in base ai quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe infine pervenuto nella titolarità dell'intimante, né, tanto meno, quello dell'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto dell'ultimo di tali trasferimenti, che si assume avvenuto sulla base di una operazione di cessione di crediti individuabili blocco.

1.3.2 Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre (l'originaria creditrice che aveva ottenuto il titolo esecutivo, ..., avrebbe ceduto il credito alla

...; questa lo avrebbe ceduto alla ...

...; quest'ultima, a sua volta, all'intimante

..., in base ad una operazione di cessione in

blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.), avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti.

In verità, poiché dalla sentenza impugnata (e dallo stesso controricorso) pare emergere che solo l'ultima fattispecie traslativa (quella dalla

...) sarebbe avvenuta, nella stessa prospettiva dell'intimante, mediante una operazione di cessione di rapporti individuabili in blocco, oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è altresì evidente che le stesse considerazioni in precedenza svolte in ordine alla eventuale efficacia probatoria di detta pubblicazione potrebbero avere valore solo in relazione a tale ultima cessione, ferma restando la necessità di adeguata dimostrazione delle fattispecie costitutive delle due cessioni precedenti, che, a loro volta, sembrano essere state ritenute sussistenti solo sulla base della circostanza che, in relazione ad esse, si è ritenuta regolarmente avvenuta la notificazione di cui all'art. 1264 c.c. (surrogabile dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 58 T.U.B. esclusivamente per le operazioni di cessione in blocco previste da detta disposizione, ma non per quelle "ordinarie" che eventualmente l'avessero preceduta).

1.3.3 In ogni caso, anche solo con riguardo all'ultima cessione (che si assume avvenuta sulla base di una operazione bancaria effettuata "in blocco", ai sensi dell'art. 58 T.U.B.), per le ragioni già esposte, non risulta in alcun modo accertato dalla corte d'appello, né se sia stata fornita una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto, né se sia stata fornita adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel "blocco" dei rapporti ceduti.

1.4 Per tutte le ragioni esposte, la decisione impugnata deve essere cassata affinché, in sede di rinvio, sia nuovamente valutata la fattispecie, sulla base dei seguenti principi di diritto:

«In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve

essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.

Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.

Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo».

2. Con il secondo motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione 2946 c.c. con riguardo all'art. 360 comma 1, n. 3) e 5)

– il presunto diritto di credito è ampiamente prescritto poiché non si ravvisano idonei atti interruttivi».

Il motivo di ricorso in esame resta assorbito in virtù dell'accoglimento del primo motivo.

L'accertamento della validità e dell'efficacia dei pretesi atti interruttivi della prescrizione posti in essere dalle varie società che si assume essere via via divenute cessionarie del credito oggetto del precetto opposto dovrà, infatti, essere rivalutata sulla base degli accertamenti da compiere in ordine alla prova delle suddette cessioni e, in tal sede, si dovrà altresì rivalutare la questione della prova dei poteri rappresentativi dell'effettivo titolare del credito da parte dei soggetti che hanno posto in essere i pretesi atti interruttivi.

3. Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi

La Corte:

- accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-